



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**

**A Tutto il Personale dipendente  
dell'Università degli Studi della  
Tuscia**  
LORO SEDI

**Oggetto:** Nuova circolare a seguito modifiche introdotte al *Bonus Natale* dal DL 167 del 14/11/2024.

La presente nota, aggiornata sulla base delle modifiche introdotte dal D.L. 167 del 14/11/2024, **sostituisce** quella precedentemente inviata in data 12/11/2024, prot. 22433.

La modifica principale riguarda la cancellazione del requisito del coniuge fiscalmente a carico per poter usufruire del bonus, con allargamento dei potenziali beneficiari.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, come modificato dal D.L. 167 del 14/11/2024, ha stabilito che, nelle «*more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111*», sia erogata, *una tantum* per l'anno 2024, un'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri.

Il *bonus* viene erogato solo dietro presentazione, da parte del dipendente, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata presentazione della domanda (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non abbia certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma), si potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.

L'indennità spetta solo ai lavoratori dipendenti sia nella forma di contratto a tempo indeterminato che nella forma di contratto a tempo determinato.

Le condizioni richieste per l'erogazione del *bonus* (devono sussistere tutte congiuntamente), sono:

- a) avere un reddito complessivo, nell'anno di imposta 2024, non superiore a 28.000 euro;
- b) avere almeno un figlio fiscalmente a carico;**
- c) avere "capienza fiscale", ovvero un'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

Con riferimento al *punto a)* delle condizioni richieste, si precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo rileva anche la quota esente dei redditi agevolati conosciuti come "rientro cervelli"

**Ufficio Stipendi**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo  
Tel. 0761 357930 – 931 – 932  
stipendi@unitus.it  
www.unitus.it

**Rettorato**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo  
P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568  
Tel. 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it  
www.unitus.it



e “lavoratori impatriati” e che lo stesso è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

In merito invece al *punto b)* delle condizioni suddette, si chiarisce che si considerano fiscalmente a carico i familiari che possiedono *«un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.*

**Si precisa che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità**

Il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità comunicando che ha diritto al *bonus*, indicando il codice fiscale del coniuge/convivente e dei figli e, se nel corso dell’anno 2024 ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, presentando, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del *quantum* spettante.

Il sostituto di imposta riconoscerà l’indennità unitamente alla XIII mensilità e verificherà in sede di conguaglio di febbraio 2025 la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante provvederà al recupero del relativo importo.

L’indennità, come sopra evidenziato, è successivamente rideterminata nella dichiarazione dei redditi ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Qualora l’indennità erogata dal sostituto d’imposta risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Il dipendente che intende fare domanda deve compilare **il modello allegato aggiornato**, firmarlo digitalmente, o manualmente allegando copia del documento di identità, e spedirlo **entro il 25 novembre 2024** insieme agli allegati eventualmente richiesti all’indirizzo [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it) .

In allegato l’ufficio ha predisposto **una sintesi aggiornata** delle regole sopra indicate in forma di domanda/risposta.

L'Ufficio Stipendi rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

**Alessandra Moscatelli**  
Direttore Generale

**Ufficio Stipendi**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo  
Tel. 0761 357930 – 931 – 932  
[stipendi@unitus.it](mailto:stipendi@unitus.it)  
[www.unitus.it](http://www.unitus.it)

**Rettorato**

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo  
P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568  
Tel. 0761 3571 | [protocollo@pec.unitus.it](mailto:protocollo@pec.unitus.it)  
[www.unitus.it](http://www.unitus.it)